

**MAGIA AUTO
RENT**

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

Versione in corso di validità
dal 20.10.2022



www.magiaautorent.com



MARINO
PAVONA
POMEZIA

SOMMARIO

1 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2 - CONSEGNA

3 - USO DELL'AUTOVEICOLO

4 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

5 - GARANZIE ASSICURATIVE INCENDI E FURTI

6 - SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

7 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO E AUTORIZZAZIONE INCASSO

ORDINE DI PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO A GARANZIA

8 - MANLEVA

9 - TITOLO DI PROPRIETÀ

10 - OBBLIGHI DEL CLIENTE IN RELAZIONE ALL'USO

DELL'AUTOVEICOLO

11 - RESPONSABILITÀ

12 - ASSICURAZIONI

13 - RISOLUZIONE ESPRESSA

14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

15 - DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE

16 - SPESE NOTIFICA VERBALE

1 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

1.1 - Ai sensi delle condizioni generali del presente contratto il Cliente accetta espressamente che le tariffe possano subire modifiche senza alcun preavviso ed autorizza inoltre espressamente Ma.Gia.Auto srl ad utilizzare la carta di credito presentata al momento del noleggio per qualsiasi addebito postumo dovuto a infrazioni al codice della strada, omessa denuncia di sinistri sia attivi che passivi, danni da franchigia. Il presente contratto di noleggio autoveicoli si intende perfezionato tra la società Ma.Gia.Auto srl (di seguito denominata Locatore) ed il Cliente al momento della sottoscrizione del Cliente e, ove previsto, anche del Soggetto Garante. Il contratto di noleggio è regolato in via prioritaria dalle condizioni qui stese, che gli interessati dichiarano di accettare, e che potranno essere modificate solo con specifico accordo scritto tra le parti.

1.2 Il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara altresì di aver ricevuto una copia dello stesso e che essa è conforme all'originale, il quale rimane depositato presso la sede del Locatore.

1.3. E' definito Garante il soggetto che assume, in via solidale con il Cliente, nei confronti del Locatore, tutte le obbligazioni nascenti e/o conseguenti al contratto di noleggio ed alla sua esecuzione. Ne deriva che tutte le obbligazioni che sorgono in capo al Cliente per effetto del presente contratto si intendono riferite anche al Garante sotto il vincolo della solidarietà, anche laddove nel testo del contratto qui di seguito si farà riferimento, per semplificazione, in via generale, soltanto al Cliente.

1.4 E' definito Conducente supplementare il soggetto, compiutamente identificato nel contratto ed autorizzato dal Cliente alla guida/conduzione del veicolo a noleggio, sotto la responsabilità del Cliente, il quale risponde verso il Locatore per tutte le condotte attive od omissive di tutti i Conducenti Supplementari da lui autorizzati.

1.5 Il Cliente dichiara, consapevole di essere perseguibile in caso di dichiarazioni mendaci, di aver fornito al Locatore i propri dati reali ed utili alla propria identificazione anagrafica e sostanziale e che i documenti forniti al Locatore sono originali, ovvero copie conformi degli originali, in corso di validità.

1.6 Il Cliente dichiara di aver preventivamente esaminato l'autoveicolo e di riceverlo dal Locatore in ottimo stato di conservazione, perfettamente funzionante in ogni sua parte, con il pieno di carburante, con la dotazione di tutti i documenti previsti dalla legge per la circolazione stradale in Italia e con le polizze assicurative in corso di validità.

1.7 Il Cliente assume, per sè e per tutti i Conducenti autorizzati, l'obbligo di essere perennemente reperibile, ai numeri di telefono indicati nel contratto. Il Locatore si riserva, in ogni caso, la facoltà di non concludere il contratto con persone o enti che, secondo il suo esclusivo ed insindacabile giudizio, non siano graditi.

2 - CONSEGNA

2.1 L'autoveicolo s'intende idoneo all'uso convenuto nel contratto di noleggio. Nel caso in cui il Cliente dovesse riscontrare danni e/o anomalie sull'autoveicolo noleggiato e non li denunciasse facendoli descrivere per iscritto in nota al presente contratto, l'autoveicolo s'intenderà accettato senza esclusioni di riserve. Nel caso di indisponibilità dell'autoveicolo prenotato nel giorno stabilito per la consegna , il Locatore potrà mettere a disposizione del Cliente un autoveicolo sostitutivo di pari categoria e livello.

Solo se la società Ma. Gia.Auto srl non dovesse essere in grado di fornire un autoveicolo sostitutivo, provvederà allo storno della quota giornaliera del canone di noleggio pattuito per il periodo intercorrente dal giorno della consegna prevista a quello della consegna effettiva, salvo il diritto del Cliente a rescindere dal contratto.

2.2. In caso di rinuncia del cliente al veicolo prenotato comunicata al Locatore con preavviso inferiore a 48 ore, egli dovrà pagare ugualmente una somma corrispondente alla tariffa minima di noleggio per i giorni prenotati. Analogo importo sarà dovuto al Locatore in caso di restituzione anticipata dell'automezzo.

2.3 La consegna del veicolo avverrà presso la sede locale di Ma.Gia.Auto srl Il CLIENTE prima della presa in consegna, dovrà saldare periodo di noleggio, accertarsi dello stato dello stesso, della sua dotazione e della sua perfetta efficienza mediante sottoscrizione del presente documento. Inoltre, il veicolo dovrà essere dotato dei documenti di immatricolazione, di copia del presente documento e del libretto manutenzioni della casa costruttrice.

3 - USO DELL'AUTOVEICOLO

Il CLIENTE potrà usare l'autoveicolo per le proprie necessità e per quelle personali, dei propri dipendenti e/o familiari purché debitamente forniti di patente valida sul territorio italiano e siano autorizzati dal CLIENTE.

Il CLIENTE si farà parte diligente affinché i suoi dipendenti e/o familiari custodiscono ed utilizzino detti autoveicoli con ogni cura ed usino tutte le possibili precauzioni per prevenire perdite o danni ai suddetti autoveicoli ed altresì danni a terze persone.

Inoltre, il CLIENTE si impegna a rispettare e a far rispettare agli utilizzatori autorizzati tutte le norme sulla circolazione stradale e sulla abilitazione alla guida, allo stesso tempo se ne assume la Responsabilità e gli oneri, che verranno eventualmente addebitati da Ma.Gia. Auto srl successivamente maggiorati delle spese di spedizione, per eventuali infrazioni commesse nel periodo di noleggio e contestate dagli organi competenti anche successivamente, nel caso di sequestro dell'auto da parte degli organi competenti per responsabilità del conduttore, egli sarà tenuto a versare per l'intero periodo del fermo della vettura, l'importo giornaliero di noleggio pattuito sul contratto.

Il CLIENTE si impegna a custodire ed usare l'autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, senza alienarlo, darlo in pegno, o permettere che altri costituisca sullo stesso diritti di proprietà, pegno, ipoteca o possesso, a qualsiasi titolo che possa pregiudicare i diritti di Ma.Gia.Auto srl

Il CLIENTE si impegna a non installare alcun accessorio sull'autoveicolo.

Il CLIENTE si impegna altresì a non usare o far usare l'autoveicolo:

- a) in Stati dove non sia valida la carta verde;
- b) per il trasporto di persone o merci in contrasto con le disposizioni di legge;
- c) per il trasporto di merci pericolose, esplosive, o comunque dannose alla buona conservazione del mezzo;

- d) per il trasporto di merci di contrabbando;
- e) per partecipare a gare, prove di percorso di esse, e/o a competizioni di qualsiasi genere, sportive e non;
- f) per carichi superiori a quelli consentiti;
- g) per spingere o trainare rimorchi o altri autoveicoli;
- h) da persone in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di droghe;
- i) per ogni scopo contrario alla legge;
- l) su percorso particolarmente accidentato (località senza strade, cantieri edili, eccetera);
- m) da qualsiasi persona che sia in contrasto con leggi e regolamenti dello Stato in cui il veicolo si trovi.

Il CLIENTE si impegna a parcheggiare l'autoveicolo in modo idoneo, chiuso a chiave e, ove l'autoveicolo ne sia provvisto, con l'antifurto inserito; in caso contrario il danno eventuale è a carico del CLIENTE, secondo il disposto del paragrafo GARANZIA ASSICURATIVA INCENDIO E FURTO.

In caso di violazione delle disposizioni di questo art.2, il CLIENTE sarà responsabile dei danni arrecati all'autoveicolo o a terzi, salvo il diritto di Ma.Gia srl alla risoluzione del contratto e dal risarcimento dei danni.

4 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

La manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per buon funzionamento dell'autoveicolo verrà fornita esclusivamente da Ma.Gia.Auto srl CLIENTE decade dal diritto dell'assistenza in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo e dal precedente art.2, ed in tal caso gli sarà addebitato l'intero ammontare dei danni eventuali. Non sono compresi nel canone di locazione eventuali danni derivanti da bruciature di sigarette, danneggiamenti degli pneumatici e i danni derivanti da incuria e/o da uso improprio dell'autoveicolo.

Gli eventuali ripristini sono a carico del CLIENTE.

Il CLIENTE garantisce che non permetterà di guidare gli autoveicoli locati i cui pneumatici non abbiano la prescritta pressione e che farà controllare le condizioni di manutenzione e d'uso dei pneumatici assumendo ogni e qualunque responsabilità in caso di inosservanza di tale obbligo. Resta inteso che, per iniziativa del CLIENTE non dovrà esser effettuata alcuna riparazione dell'autoveicolo, ma ci si dovrà attenere alle direttive della Ma.Gia.Auto srl Eventuali danni derivati da incuria e/o colpa dell'utilizzatore, saranno addebitati al CLIENTE.

5 - GARANZIE ASSICURATIVE INCENDI E FURTI

- Responsabilità civile: massimale unico €26.000.000;
- Furto Incendio a copertura intera;
- Danni accidentali (Kasko totale);

- Eventi socio-politici e vandalici;
- Assistenza stradale;
- Assistenza legale;
- Infortuni conducente.
- Scoperti e Franchigie:
- Responsabilità civile franchigia fissa € 250,00;
- Franchigia fissa per sinistro attivo/passivo su veicolo MAX € 500,00;
- Franchigia fissa in caso di furto o incendio del veicolo MAX € 1000,00.

Il CLIENTE si obbliga a versare l'importo della/e franchigia/e dovuta/e entro e non oltre giorni 8 (otto) dalla presentazione da parte della Ma.Gia.Auto srl del preventivo di riparazione o di risarcimento in caso di furto, redatto dai periti incaricati, nel frattempo_Ma.Gia Auto srl provvederà a trattenere a garanzia l'ordine di pagamento con carta di credito sottoscritto dal cliente.

In caso di incidente coperto da assicurazione il CLIENTE si obbliga a:

- a) informare immediatamente per telefono la Ma.Gia.Auto srl_e a consegnare modulo di constatazione amichevole compilato dettagliatamente in ogni sua parte o, in mancanza, denuncia dettagliata dei fatti. La mancanza della denuncia o l'incompletezza dei dati necessari all'inoltro della denuncia di sinistro alla Compagnia assicuratrice determina automaticamente la responsabilità del CLIENTE per i danni derivati da tale inadempimento e obbliga lo stesso al risarcimento dei danni subiti dall'autoveicolo di Ma.Gia Auto srl e/o arrecati a terzi;
- b) informare tempestivamente l'autorità di polizia più vicina in caso di incidente grave o mortale;
- c) prendere nota di tutti i nomi e indirizzi delle parti e degli eventuali testimoni incluse le generalità delle Compagnie Assicuratrici dei mezzi coinvolti (Compagnia, numero di polizza, agenzia);
- d) astenersi dall'ammettere responsabilità senza prima aver informato e consultato la Ma.Gia. Auto srl; In caso di furto totale o parziale CLIENTE si impegna a:
 - 1) Informare immediatamente la Ma.Gia. Auto srl fornendo le precisazioni del caso;
 - 2) denunciare immediatamente fatto all'autorità giudiziaria entro 12 ore dalla scoperta e trasmettere originale o copia autentica della denuncia a Ma.Gia.Auto srl;
 - 3) in caso di furto totale restituire a Ma.Gia.Auto srl tutte le chiavi dell'autoveicolo e quelle dell'eventuale antifurto. In caso di mancata restituzione, fatto salvo solo il caso di posteggio del veicolo in un parcheggio autorizzato con consegna obbligatoria delle chiavi senza inserimento di antifurto e presentazione della ricevuta o scontrino, sarà considerato violato il paragrafo 2 (uso dell'autoveicolo), con conseguente addebito da parte di Ma.Gia.Auto srl di una penale pari al valore commerciale del veicolo al momento del furto, con riferimento alle quotazioni di Quattroruote.

Tutti i danni, di qualsiasi natura e identità, dovranno sempre essere denunciati singolarmente e per iscritto all'Agenzia GENERALI_entro e non oltre le 24 ore successive; in caso di violazione di questa disposizione il CLIENTE sarà responsabile dei danni derivanti dalla tardiva denuncia. In nessun caso Ma.Gia.Auto risponde di oggetti, merce o accessori aggiunti contenuti nell'autoveicolo o comunque trasportati dallo stesso.

6 - SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

In caso di fermo tecnico dell'autoveicolo entro e non oltre i Km 50 dalla sede, Ma.Gia.Auto srl, secondo la propria disponibilità, metterà a disposizione un autoveicolo dello stesso tipo. Le stesse garanzie accessorie di quello locato, senza ulteriori spese. In caso di incendio, furto distruzione totale o irreparabilità dell'autoveicolo,fermi restando gli adempimenti previsti dall'art.4 sarà tenuta a sostituirlo, sempre secondo la propria disponibilità, con un autoveicolo di servizio ed in buone condizioni,entro le 24 ore successive alla denuncia. La società MA.GIA.auto non si assume alcuna responsabilità per i danni diretti o indiretti dovuti alla mancata disponibilità del veicolo nel periodo intercorrente tra il fermo dell'autoveicolo locato e la fornitura dell'autoveicolo

7 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO E AUTORIZZAZIONE INCASSO ORDINE DI PAGAMENTO C. CREDITO A GARANZIA

7.1) All'atto della consegna, il Cliente ha l'obbligo di verificare, in contraddittorio con un incaricato della società Ma.Gia.Auto lo stato del veicolo e la percorrenza chilometrica. I costi di ripristino eccedenti l'usura normale e quelli conseguenti i sinistri non regolarmente denunciati, saranno addebitati al Cliente a titolo di risarcimento danni. Il relativo importo sarà oggetto di compensazione, fino a concorrenza, con la somma costituita a titolo di deposito cauzionale e/o di altra garanzia a suo tempo prestata, salvo il risarcimento degli ulteriori o diversi danni. La eventuale maggiore percorrenza chilometrica rispetto a quanto concordato sarà valutata al costo medio chilometrico relativo all'autoveicolo in questione e addebitata al Cliente con le stesse modalità di cui sopra.

7.2) Nel caso in cui, alla scadenza naturale, anticipata o prorogata del contratto, e comunque in tutti i casi di risoluzione e di recesso, l'autoveicolo non venga restituito per qualsiasi causa, anche non imputabile al Cliente, nel giorno/luogo/ora stabiliti, lo stesso sarà tenuto al pagamento, di una penale pari al costo giornaliero del noleggio fino al momento dell'effettiva riconsegna, salvo il diritto del Locatore a richiedere eventuali maggiori danni.

7.3) La mancata riconsegna del veicolo costituisce fattispecie avente rilevanza penale. In ogni caso il Locatore avrà la facoltà di inoltrare regolare denuncia/querela alle Autorità giudiziarie competenti e di provvedere al recupero forzato dell'autoveicolo a spese e responsabilità del Cliente. Qualora ciò non fosse possibile il Locatore potrà richiedere il pagamento di una somma pari alla valutazione commerciale dell'autoveicolo al momento della mancata riconsegna, oltre ai canoni di noleggio fino ad allora maturati.

7.4) Rimane comunque convenuto che, in tutti i casi di mancata o ingiustificata riconsegna (alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o interruzione anticipata), il Cliente sarà sempre ritenuto responsabile della custodia e conservazione dell'autoveicolo, anche nel tempo eccedente il termine contrattuale.

La Ma.Gia.Auto srl è esentata da ogni responsabilità o rischio relativo alla perdita o a danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo locato e CLIENTE accetta di manlevare da ogni pretesa, azione o rivendicazione di terzi derivante o connessa all'uso del veicolo locato.

8 - MANLEVA

La Ma.Gia.Auto è esentata da ogni responsabilità o rischio relativo alla perdita o a danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo locato e CLIENTE accetta di manlevare da ogni pretesa, azione o rivendicazione di terzi derivante o connessa all'uso del veicolo locato.

9 - TITOLO DI PROPRIETÀ

La proprietà dei veicoli locati ed ogni altro diritto relativo rimangono sempre e comunque in capo alla società Ma.Gia.Auto srl o ad altra società con cui la locatrice ha sottoscritto contratto di leasing. Il Cliente riconosce espressamente che non potrà vantare in relazione agli stessi alcun diritto di proprietà. Il Cliente non potrà inoltre sublocare, ipotecare, e/o sottoporre i veicoli locati a qualsiasi forma di privilegio o concederli in pegno o costituirli in garanzia sotto qualsiasi forma.

Qualora Terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi tipo nei confronti dell'autoveicolo oggetto di noleggio, il Cliente è obbligato a far immediatamente presente e dimostrare con ogni documento in suo possesso, che il veicolo non è di sua proprietà, bensì oggetto di contratto di noleggio. Egli è altresì obbligato a comunicare tempestivamente (massimo 12 ore) al Locatore per iscritto l'atto/fatto.

Il Cliente con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a conservarne all'interno dell'autoveicolo la copia conforme all'originale, ricevuta dal Locatore, e ad esibirla su richiesta delle Autorità competenti. Se a causa dell'inosservanza di tale obbligo il veicolo noleggiato dovesse essere sottoposto a fermo o sequestro, il Cliente dovrà rimborsare il Locatore del danno subito a causa di simili provvedimenti, commisurato fin d'ora al corrispettivo del noleggio per ogni giorno, salvo il risarcimento del maggior danno.

10 - OBBLIGHI DEL CLIENTE IN RELAZIONE ALL'USO DELL'AUTOVEICOLO

Il veicolo sarà condotto da persone che possiedono età ed abilitazione alla guida come previsto dalle norme vigenti e siano dipendenti del Cliente, o terzi, comunque autorizzati per iscritto dal Cliente (Conducente Supplementare) ed identificati nel presente contratto con trascrizione dei dati riportati sulla patente in corso di validità. Il locatore può rifiutare la consegna del veicolo nel caso non sussistano i requisiti previsti.

Il veicolo non dovrà essere utilizzato in maniera tale da rendere invalide, inefficaci o inapplicabili le condizioni delle polizze assicurative. Il veicolo non sarà adibito a trasporto di persone e/o merci eccedenti le quantità previste dal libretto di circolazione. Lo strumento contachilometri non dovrà essere manomesso e/o danneggiato: in caso di malfunzionamento del dispositivo il Cliente sarà tenuto a darne immediata comunicazione scritta tramite fax o e mail alla società Ma.Gia.Auto srl.

Il Cliente dovrà condurre, utilizzare e custodire il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia e con la diligenza specifica richiesta in rapporto alla tipologia del bene noleggiato ed al suo valore commerciale.

Il Cliente dovrà condurre ed utilizzare il veicolo attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di legge, allo specifico uso previsto nella carta di circolazione, alle norme del Codice della Strada ed assumendosi qualsiasi responsabilità conseguente da eventuali infrazioni.

Il Cliente si impegna a rispettare tutte le norme e prescrizioni del Codice della Strada e risponderà di tutte le eventuali infrazioni. Per i verbali di contravvenzione eventualmente notificati al locator, quest'ultimo richiederà all'autorità competente di procedere alla rinotifica al cliente addebitando su carta di credito dello stesso € 60,00 per apertura pratica amministrativa. Qualora non fosse possibile rinotificare al cliente eventuali contravvenzioni, allo stesso verranno addebitati tutti i costi relativi all'infrazione, più € 60,00 per apertura pratica amministrativa.

Il Cliente si obbliga a fornire all'organo procedente tutti i dati personali e del conducente del veicolo che venissero richiesti. Qualora il Cliente non rispettasse tale obbligo, il Locatore addebiterà tutti gli importi che fosse obbligato a versare. Il Cliente non dovrà utilizzare il veicolo per il trasporto di passeggeri dietro compenso, per competizioni o manifestazioni di qualsiasi genere (salvo espressa autorizzazione scritta del Locatore), per trainare (salvo che il veicolo sia munito di apposito gancio di traino regolarmente richiesto al Locatore e da esso autorizzato e assicurato), rimorchiare o spingere altro veicolo.

Sottoscrivendo il presente contratto il Cliente si obbliga a non condurre/usare l'autoveicolo noleggiato e a non tollerare che esso sia condotto/utilizzato da altre persone sotto l'influenza di alcol, droghe farmaci o qualunque altra sostanza che inibisca la capacità di intendere, reagire o guidare. In tale ultima ipotesi, in caso di sinistro, il Cliente sarà obbligato a manlevare Ma.Gia.Auto srl da qualsiasi azione di rivalsa dell'assicuratore.

Il Cliente si obbliga altresì a non condurre/usare l'autoveicolo noleggiato e a non tollerare che esso sia condotto/utilizzato da altre persone per scopi contrari alla legge, per il trasporto di animali (salvo espressa autorizzazione scritta del Locatore) anche se propri, per trasporto di merci esplosive, pericolose o inquinanti.

E' vietato fumare a bordo degli autoveicoli, consumare pasti o bevande o viveri all'interno degli abitacoli, sottoporre l'autoveicolo a lavaggi con rulli o simili che possano arrecare danni alla vernice.

Il Locatore non è responsabile per gli oggetti lasciati all'interno dell'autoveicolo, i quali si intendono abbandonati.

Dalla data della locazione e fino a quella di riconsegna dell'autoveicolo il Cliente sarà responsabile di tutti i danni a persone/animali/cose derivanti dall'uso, custodia e circolazione del veicolo anche se imputabili a caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi.

In caso di sinistro stradale il Cliente dovrà compilare correttamente in ogni sua parte il Modulo Blu (modello CAI di contestazione amichevole di incidente) e sottoscriverlo. Tale modello, eventuale documentazione e qualsiasi informazione aggiuntiva, dovranno essere trasmessi al Locatore via fax o email entro un giorno lavorativo successivo all'evento, e, comunque, prima dell'inizio della riparazione del veicolo presso l'officina autorizzata. La società Ma.Gia.Auto srl potrà addebitare al Cliente i danni derivanti dalla mancanza o dal ritardo nella trasmissione delle comunicazioni di cui sopra.

Il Cliente è tenuto al pagamento dei pedaggi autostradali e dei parcheggi. Il Locatore, in caso di ricevimento delle richieste di cui sopra, chiederà all'ente preposto la rinotifica al Cliente fornendo i relativi dati ed addebiterà, per ciascuna richiesta, le spese sostenute di € 60,00 minimo, con addebito su carta di credito del Cliente.

Tutti gli accessori, forniti o meno dalla Casa Costruttrice, sono parte integrante del noleggio e, in quanto tali, restano di proprietà della società Ma.Gia.Auto srl. Gli stessi saranno oggetto di unica fornitura e in caso di guasto e/o furto non saranno sostituiti. La parziale o totale inosservanza di uno o più obblighi del presente articolo da parte del Cliente, anche per uno solo dei veicoli oggetto del presente contratto, costituisce inadempimento e legittima il Locatore a chiedere, secondo la sua esclusiva discrezione, la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento del danno.

11 - RESPONSABILITÀ

Il Cliente, nell'atto di presa in consegna dell'autoveicolo, si costituisce custode dello stesso a tutti gli effetti di legge. Egli si impegna legalmente a custodire il bene ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia e con la diligenza specifica richiesta dal valore commerciale e dall'uso del veicolo. Il cliente riconosce di non essere né di divenire titolare di alcun diritto reale o personale sull'autoveicolo noleggiato e sugli accessori (comprese le chiavi) di cui questo è dotato o che sono forniti dal Locatore. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento dell'autoveicolo e/o degli accessori che lo corredano, il Cliente è obbligato a prendere immediato contatto col Locatore, nonché a denunciare alle più vicine Autorità competenti il fatto, facendo pervenire entro le 12 (dodici) ore successive al locatore copia conforme dell'atto di denuncia.

Il Cliente e il Garante si impegnano a rimborsare immediatamente al Locatore ogni spesa sostenuta per il recupero del veicolo o di accessori ovvero per la produzione del doppio delle chiavi, anche se ciò dovesse comportare il cambio integrale dei sistemi di chiusura dell'autoveicolo.

Nel caso in cui il Cliente, per qualsiasi ragione, anche a lui non imputabile, dovesse perdere in modo irreversibile il possesso dell'autoveicolo noleggiato, egli sarà tenuto a risarcire il Locatore del valore commerciale del veicolo, detratte le somme liquidate dall'assicurazione. Resta comunque esclusa qualsiasi responsabilità a carico del Locatore per eventuali danni derivanti a persone o cose in caso di malfunzionamento dell'autoveicolo.

Il Locatore, inoltre, non risponde in caso di inidoneità del veicolo al compimento del servizio cui è destinato a causa di omesse o inesatte informazioni fornite dal Cliente. E' fatto divieto di condurre l'autoveicolo all'estero, salva la specifica autorizzazione scritta del Locatore. In ipotesi di autorizzazione saranno definite a parte le condizioni economiche.

Nel caso in cui il Cliente lasci lo Stato senza specifica autorizzazione si provvederà ad immediata denuncia alle Autorità competenti e al recupero forzato dell'autoveicolo a spese del Cliente. Altresì il Locatore avrà il diritto all'incasso immediato della cauzione e all'addebito delle penali per inadempimento contrattuale previste nel presente contratto.

Nel caso in cui l'espatrio comporti il venir meno delle coperture assicurative qualsiasi responsabilità ivi compresi i danni causati a se o a terzi, all'autoveicolo noleggiato, o per la perdita totale o parziale del bene, saranno di esclusiva e totale responsabilità del Cliente.

12 - ASSICURAZIONI

Gli autoveicoli sono coperti dalle seguenti garanzie assicurative.

Responsabilità Civile Auto: Ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modifiche garantendo, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli locati. La copia delle polizze assicurative verrà fatta visionare al Cliente in modo che egli sia consapevole del massimale coperto, delle franchigie e delle scoperture, che rimangono ad esclusivo carico del Cliente.

Furto e Incendio totale o parziale: Anche se tentato e rapina del veicolo, sia fermo che in circolazione, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta dopo il furto o la rapina e fino al momento del ritrovamento, viene ricompreso anche l'incendio del veicolo, qualunque ne sia la causa, sia fermo che in circolazione, ma solo se comprovato da regolare denuncia alle autorità competenti, ad eccezione del furto e/o danneggiamento dei beni contenuti nel bagagliaio o qualunque bene trasportato, autoradio e qualunque accessorio e/o dotazione non espressamente prevista dai singoli contratti assicurativi, che si trovi dentro o fuori del veicolo locato. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero la denuncia deve essere ripetuta all'Autorità italiana.

a) Si impegna a effettuare immediata denuncia alle autorità competenti e ad inviare al Locatore l'originale, a mezzo raccomandata A/R entro 3 giorni dall'evento, anticipandola immediatamente via fax o via email.

b) Solo in caso di furto totale, si impegna a consegnare il set completo di chiavi al Locatore.

c) Su richiesta e secondo la disponibilità dei mezzi il Locatore, provvederà a sostituire il veicolo oggetto di furto totale con altro del gruppo previsto in offerta in buone condizioni per un periodo massimo di 60 gg. allo stesso canone del contratto in essere al momento dell'accadimento, salvo diversa richiesta da parte del Cliente.

d) Nel caso in cui il veicolo sia ritrovato nel termine dei 60 giorni dalla data della denuncia, il locatore avrà la facoltà di restituirlo al Cliente, diversamente il contratto si intenderà risolto, limitatamente a tale veicolo.

e) Qualora il Cliente ordinasse un nuovo veicolo, le condizioni tariffarie saranno quelle in vigore al momento della sottoscrizione della nuova offerta di locazione/scheda d'ordine.

f) In caso di furto, perdita o deterioramento del libretto di circolazione, della targa, di una o più chiavi del veicolo o di altra documentazione, le spese di immatricolazione e di ripristino del veicolo dovute a tali eventi saranno a carico del Cliente. Ove necessario dovrà essere esposta denuncia. Eventuali scoperti (10% fisso con un minimo di Euro 250,00 per danni superiori ad Euro 30.000,00) saranno ad esclusivo carico del Cliente.

Guasti integrali: Oggetto di copertura assicurativa sono i danni materiali e diretti causati all'autoveicolo verificatisi in conseguenza d'urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione. Rimane a carico del Cliente lo scoperto assicurativo inerente il furto/incendio parziale o totale, danni, Rca (sin. attivi e passivi) fissato nella misura del 10% con minimo di € 750,00 per evento. Presso la stazione di noleggio sono a disposizione del cliente tariffe assicurative denominate light e full che permettono al cliente di ridurre proporzionalmente i costi franchigie (consultare listino prezzi).

Sono esclusi i danni provocati dal Cliente o dal Conducente in stato di ebbrezza, o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione del D.L. 30/04/92 n.285. In tali casi i danni saranno interamente a carico del Cliente. Lo stesso per danni causati con l'assunzione di comportamenti vietati da questo contratto.

Nei seguenti casi la responsabilità del Cliente, o del Conducente nella causazione dell'evento dannoso, verrà regolata come segue:

1) dolo o colpa del Cliente/Conducente o da un terzo che egli abbia ammesso nell'uso del veicolo. In tal caso il Locatore addebiterà e il Cliente sarà tenuto a pagare una somma pari al valore commerciale del veicolo al momento del furto, o incendio

2) mancata restituzione del set completo di chiavi. In tal caso il Locatore addebiterà e il Cliente sarà tenuto a pagare una somma pari al valore commerciale del veicolo al momento del furto

3) mancata denuncia alle Autorità competenti o mancata comunicazione al Locatore nei termini e con le modalità descritte (Furto). In tal caso il Locatore addebiterà al Cliente, una somma pari al valore commerciale del veicolo al momento del furto.

4) mancata compilazione del Modulo Blu o comunicazione al Locatore nei termini e con le modalità descritte nel presente articolo. In tal caso il Locatore addebiterà al Cliente l'ammontare previsto nella offerta di locazione/scheda d'ordine a titolo di cauzione, oltre alla differenza fino all'intero ammontare del danno come valutato e quantificato da un perito scelto da Locatore.

In caso di sinistro, il Cliente, direttamente e/o per il tramite dell'utilizzatore, si impegna a denunciare al Locatore, che provvederà a gestirlo, ogni singolo sinistro attraverso la compilazione, in ogni loro parte, degli appositi moduli esistenti a bordo di ogni veicolo (Modulo Blu) o predisporre opportuna denuncia di sinistro senza controparte non saranno considerate valide denunce cumulative relative a più sinistri, il Cliente/Conducente è tenuto, inoltre, a prestare diligente collaborazione nell'espletamento delle eventuali pratiche presso la società assicuratrice.

Tali comunicazioni, così come quelle riguardanti i casi di furto, incendio e/o totale distruzione del veicolo, dovranno essere inviate immediatamente via fax o email al Locatore e successivamente inviate in originale a mezzo raccomandata A/R entro 3 gg. dell'accadimento.

Qualora a seguito di sinistri o guasti, sia preclusa la sicurezza e/o la idoneità all'uso del veicolo, oppure la riparazione del danno appaia antieconomica il Locatore comunicherà la non riparabilità del veicolo, con automatica e consensuale risoluzione del rapporto.

La valutazione di non riparabilità è rimessa all'insindacabile giudizio del Locatore. In tali casi il Cliente potrà trattenere l'eventuale veicolo sostitutivo già fornito, per un periodo massimo di 30 gg. dalla comunicazione di irreparabilità.

Nell'ipotesi non fruibile di detto veicolo, il Locatore a richiesta del Cliente provvederà a fornire un altro veicolo in buone condizioni per un periodo di massimo 30 giorni dalla comunicazione di irreparabilità allo stesso canone del contratto in vigore al momento dell'accadimento.

Qualora il Cliente ordini un nuovo veicolo, le condizioni tariffarie saranno quelle in vigore al momento della sottoscrizione della nuova offerta.

Nel caso in cui al momento di chiusura del Contratto venissero individuati danni relativi a sinistri non denunciati, verrà addebitato al Cliente l'importo relativo al ripristino del veicolo. Qualora gli indennizzi non fossero recuperabili per causa imputabile al Cliente/Conducente, verranno addebitati al Cliente i costi sostenuti.

13 - RISOLUZIONE ESPRESSA

Fermo quanto convenuto nei singoli punti, l'inadempimento da parte del Cliente ad uno solo degli obblighi convenuti nei precedenti punti delle presenti condizioni contrattuali comporterà la risoluzione di diritto del contratto con conseguente diritto del Locatore a provvedere, previa formale comunicazione di risoluzione tramite posta elettronica, all'immediato ritiro dell'autoveicolo a mezzo propri incaricati, senza limitazione alcuna. A titolo di penale il Cliente dovrà corrispondere l'ammontare dei canoni ancora a scadere, le spese di viaggio e di trasferta e di trasposto dei mezzi, salvi comunque i maggiori danni, valutati dal Locatore, causati dall'inadempimento.

Il Locatore si riserva, comunque, il diritto di risolvere unilateralmente il contratto di noleggio anche relativamente ad uno o più veicoli, previa formale comunicazione di risoluzione tramite posta elettronica, al verificarsi anche di una sola delle seguenti fattispecie:

- a) Mancato pagamento, anche parziale, da parte del Cliente, del canone o di altra somma dovuta in virtù del presente accordo, entro i termini stabiliti dallo stesso. Al verificarsi di tale ipotesi, anche per uno solo veicolo il Locatore si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto anche per tutti o per alcuni degli altri veicoli eventualmente in corso.
- b) Assoggettamento del Cliente a sequestro giudiziale o ad esecuzione forzata su beni di sua proprietà.
- c) Scioglimento e/o liquidazione dell'impresa del Cliente per qualsiasi motivo.
- d) Dichiarazione di fallimento dell'impresa del Cliente o assoggettamento a procedure concorsuali.
- e) Cessione dell'azienda o del ramo d'azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle presenti condizioni generali.

Al verificarsi anche di una soltanto, tra le dette ipotesi, il Locatore provvederà, previa formale comunicazione di risoluzione tramite posta elettronica, all'immediato ritiro dell'autoveicolo a mezzo propri incaricati, senza limitazione alcuna. A titolo di penale il Cliente dovrà corrispondere l'ammontare dei canoni ancora a scadere, le spese di viaggio e di trasferta e di trasposto dei mezzi, salvi comunque i maggiori danni, valutati dal locatore, causati dall'inadempimento.

Ciò anche in costanza di opposizione o contestazione, giudiziale o meno, del Cliente, e con facoltà di accedere nei locali ove detti veicoli si trovino e rimuoverli, agendo, in ogni caso, nei limiti di quanto legalmente consentito.

Il Cliente espressamente ed anticipatamente autorizza, fin d'ora, il Locatore ad agire come sopra descritto al fine di farlo rientrare in possesso dei beni oggetto dell'accordo, senza che ciò possa costituire violazione di domicilio o altro reato di qualunque specie o natura, sollevando, nel contempo il Locatore da qualsiasi responsabilità per lucro cessante e/o danno emergente. In tutti i casi di risoluzione sopra previsti, il Cliente è tenuto alla immediata restituzione dei veicoli locati nei luoghi indicati dal Locatore e nulla potrà pretendere in ordine alla anticipata restituzione. In tutti i casi di risoluzione previsti, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli insoluti maturati e relative spese accessorie, oltre che dei canoni ancora a scadere, delle spese di viaggio e di trasferta e di trasposto dei mezzi, salvi comunque i maggiori danni, valutati dal Locatore.

14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Cliente si obbliga ad informare e rendere edotti i soggetti terzi, dei quali comunicherà al Locatore i dati personali comuni ed eventualmente sensibili, delle modalità e finalità di trattamento dichiarate da quest'ultimo nell'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, sul loro ambito di comunicazione e sui diritti riconosciuti dalla legge all'interessato. Allo stesso modo il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. 196/2003, riguardante il trattamento dei dati personali, redatta dalla società Locatrice ed a lui consegnata in copia.

15 - DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE

Il locatore ed il Cliente dichiarano di eleggere a proprio domicilio i rispettivi indirizzi riportati nelle presenti Condizioni Generali e si impegnano a comunicare immediatamente alla controparte per iscritto ogni relativa variazione così come ogni variazione della ragione o denominazione sociale e stato giuridico.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione delle presenti condizioni generali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavona di Castel Gandolfo. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali varranno le norme del Codice Civile.

16 - SPESE NOTIFICA VERBALE

L'addebito per la rinotifica del un singolo verbale o multa preso dal cliente è pari ad € 20,00 + IVA.



MAGIA AUTO RENT

Tel: +39 06 9316 2189
info@magiaautorent.com

All Rights Reserved